SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1979

Presidenza del Presidente CENGARLE

INDICE

Interrogazioni

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 13, 17, 19 e *passim*
BOZZELLO VEROLE (*PSI*) 19
BUSSETI (*DC*) 15, 16
MANENTE COMUNALE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . .14, 16 17 e *passim*
PINTO (*PRI*) 18

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

INTERROGAZIONI

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore Busseti. Ne do lettura:

BUSSETI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere per quali motivi non sia stato ancora emanato il decreto ministeriale di revisione dei salari convenzionali dei marittimi, ai fini delle determinazioni contributive per gli infortuni e conseguenti prestazioni in favore dei marittimi infortunati.

Sta di fatto che l'adempimento, pur promesso in più occasioni, sia ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori marittimi e sia a quelli delle associazioni armatoriali, nonostante siano decorsi ormai circa 5 anni dall'emanazione dell'ultima tabella dei salari medi convenzionali, non è stato ancora definito, con grave disagio per le categorie interessate. Eppure lo Stato non deve rimetterci un solo centesimo, diversamente da quanto avviene per altre categorie ed in palese violazione dell'uguaglianza di attenzione solennemente riconosciuta dalla Costituzione nei confronti di tutti i cittadini lavoratori.

Lavoratori marittimi ed armatori avevano addirittura stipulato « privatamente » un patto solidaristico ben preciso, nel marzo 1978, per colmare il vuoto determinatosi a

cagione della disattenzione governativa ed in considerazione delle miserrime condizioni assistenziali connesse al vigente disciplinare infortunistico.

Purtroppo, però, la Cassa marittima napoletana non ha inteso adeguarsi al ridetto privato protocollo, pretendendo il decreto ministeriale e spingendo così il suo formalismo al di là dei comportamenti umanitari, pur pretesi dalla gente di mare e praticati, peraltro, con grande apertura sociale ed umanitaria, dalle Casse marittime di Genova e di Trieste, anche se limitatamente alla inabilità temporanea.

Va, infine, rilevato — e non già tanto per rimarcare l'incomprensibile disattenzione governativa nei confronti del duro lavoro dei pescatori, quanto per stimolare più concretamente il suo adempimento — che non deve essere compiuto sforzo burocratico particolare alcuno per l'emanazione del richiesto decreto, giacchè esiste il precedente eloquentissimo ed operante del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1978, n. 851, che fissa già le retribuzioni convenzionali medie mensili dei lavoratori marittimi ai fini dei contributi e delle prestazioni pensionistiche: si tratta solo di copiarlo e di finalizzarlo all'infortunistica.

(3 - 00105)

MANENTE COMUNALE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Le retribuzioni convenzionali dei marittimi della pesca arruolati « alla parte », attualmente in vigore, sono fissate dal decreto ministeriale 20 novembre 1975, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1965, n. 1124, che ne stabilisce la revisione ogni triennio, sentite le associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative e l'autorità marittima.

All'inizio dell'anno 1978, furono avviate trattative presso il Ministero del lavoro per l'aggiornamento del decreto suddetto. Nel corso delle trattative i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, « constatata l'impossibilità di procedere nell'attuale momento di crisi ad una revisione delle retribuzioni medie convenzionali mensili per gli equipaggi della marina da pesca arruolati alla parte », sottoscrissero un accordo inteso ad integrare, tramite le Casse marittime e con onere a completo carico degli armatori, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea corrisposta in caso di infortunio sul lavoro o di malattia.

Poichè l'accordo in questione aveva validità per l'anno 1978, salvo proroga, all'inizio del corrente anno, su sollecitazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, sono state riprese, presso il Ministero, le trattative già avviate.

Nell'ultima riunione, tenutasi alla fine di marzo, è stato posto in rilievo che l'aggiornamento delle retribuzioni convenzionali della categoria in argomento non avrebbe potuto tener conto delle misure minime giornaliere stabilite con decreto ministeriale 16 marzo 1979, emanato in attuazione della disposizione contenuta nell'articolo 20 della legge n. 843 (legge finanziaria).

Peraltro, non prevedendo il predetto decreto ministeriale il settore specifico dei marittimi, nè un settore ad essi assimilabile, la Federazione nazionale delle imprese di pesca ha sostenuto l'inapplicabilità del decreto medesimo alle predette imprese.

D'altra parte la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale stabilisce all'articolo 69 che il fondo sanitario nazionale si alimenta — tra l'altro — con i contributi sociali di malattia, il cui accertamento e la cui riscossione restano affidati fino al 31 dicembre 1979 agli enti mutualistici e ad altri istituti e gestioni interessati posti in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Da tale disposizione deriverebbe, a parere degli armatori e dei commissari liquidatori delle Casse marittime, che l'aumento dei salari convenzionali per i marittimi addetti alla pesca avrebbe come conseguenza anche un immotivato aumento dei contributi che le gestioni di malattia delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale sono tenute a versare al fondo sanitario nazionale.

Infatti, stante la normativa citata, non sarebbe consentito ai commissari liquidatori delle gestioni di malattia delle Casse marit-

time variare le attuali aliquote contributive che vengono applicate sui salari convenzionali i quali costituiscono la base imponibile sia per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che per l'assicurazione contro le malattie.

Infine, l'articolo 74 della richiamata legge n. 833 stabilisce che entro il 1° gennaio 1980 si dovrà provvedere con la legge dello Stato a riordinare l'intera materia delle prestazioni economiche per maternità, malattia ed infortunio, per cui l'aggiornamento in questione avrebbe avuto effetti limitati ai restanti mesi dell'anno in corso.

Sulla base delle considerazioni predette, i rappresentanti degli armatori hanno chiesto di soprassedere, per l'anno in corso, alla modifica delle retribuzioni convenzionali dei marittimi addetti alla pesca.

Sulla predetta richiesta si sono dichiarati d'accordo i rappresentanti dei lavoratori (Federazione italiana lavoratori del mare-CGIL-CISL; Sindacato nazionale della gente del mare SINAGEMA), delle Casse marittime e del Ministero della marina mercantile.

Ciò premesso, si fa presente che l'orientamento del Ministero del lavoro è di estendere all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1978, n. 851, che fissa, tra l'altro, le retribuzioni convenzionali della categoria in argomento ai fini pensionistici.

Tuttavia, prima di procedere in tal senso, è necessario accertare, di intesa con il Ministero del tesoro, se i commissari liquidatori delle Casse marittime abbiano il potere di modificare le aliquote contributive per l'assistenza di malattia.

Inoltre il Ministero del lavoro ha in corso una indagine intesa ad accertare i minimi retributivi della categoria, ai fini dell'eventuale emanazione di apposito decreto ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 843.

Non appena saranno risolti i problemi suindicati verranno ripresi i contatti con le parti interessate per la definizione della vertenza.

In attesa dell'emanazione dell'apposito decreto concernente i minimi retributivi per la categoria, il Ministero del lavoro ha invitato detti istituti a considerare assolti gli adempimenti contributivi per il settore della pesca sulle vigenti misure retributive, fatti salvi i relativi conguagli.

B U S S E T I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, devo dichiarare la mia totale insoddisfazione. Dirò di più: mi aspettavo questa risposta dal Ministero, che è inadempiente ormai da diversi anni a un preciso obbligo stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ed è inadempiente solo nella parte in cui deve contribuire a risollevare le condizioni di questa categoria di lavoratori; perchè per l'altro aspetto concorrente con questo (a completare il quadro dell'assistenza mutualistica e previdenziale dei lavoratori del mare) il Governo è stato sollecito: il 22 dicembre 1978 ha emanato il decreto che rivede le tabelle salariali ai fini dei contributi previdenziali; ha omesso, invece, la revisione delle tabelle salariali convenzionali ai fini dei contributi infortunistici. A questo proposito devo smentire, e lo faccio con cognizione di causa avendone conoscenza diretta (il mio è un collegio nel quale si muove una delle più folte schiere di lavoratori del mare. Molfetta, come è noto in tutto il territorio nazionale), che ci sia stata un'adesione unanime dei sindacati dei lavoratori del mare alla richiesta, pur pressante, degli armatori e del Governo di soprassedere su tale istanza. Non posso assolutamente condividere il punto della risposta dell'onorevole Sottosegretario in cui si dice che i sindacati dei lavoratori del mare hanno aderito con le associazioni dei lavoratori alla richiesta ministeriale di soprassedere nella revisione delle nuove tabelle dei salari convenzionali ai fini della revisione dei contributi previdenziali. Non c'è mai stata un'adesione di questo tipo. Dirò di più: risulta al Ministero l'esatto contrario, cioè un'adesione delle associazioni degli armatori alle richieste dei sindacati dei lavoratori, che nel marzo scorso hanno firmato una convenzione (ecco come si destabilizzano le istituzioni, scavalcando il Ministero, pressati dal bisogno) con la quale, *iure privatorum*, stabilivano di dare esecuzione a questi accordi

mancati sul piano ministeriale, definendo essi una graduatoria diversa ai fini contributivi anche per quanto riguardava l'assistenza malattie, visto che, ai fini pensionistici, vi aveva provveduto il Ministero con un suo decreto. Solo che, come sempre accade quando c'è di mezzo il Mezzogiorno, Trieste e Genova hanno onorato tale impegno, mentre la Cassa marittima napoletana non lo ha fatto, adducendo a motivo (e questo è da verificare, e su ciò io chiedevo la verifica governativa) che vi sarebbero stati degli impedimenti in sede ministeriale a causa della situazione deficitaria della Cassa napoletana, maggiormente deficitaria rispetto a quella di Trieste. Si è venuta così a creare una sperequazione inammissibile, in contrasto con il dettato della nostra Costituzione, per cui i lavoratori marittimi aggregati alle Casse di Trieste e di Genova oggi percepiscono una giusta assistenza malattie, mentre quelli che dipendono dalla Cassa napoletana sono rimasti alle prestazioni erogate nel 1975, con l'incremento . .

M A N E N T E C O M U N A L E , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non pagano i contributi!

B U S S E T I . Che cosa vuol dire non pagano i contributi? Lo Stato non ci rimette niente! Non capisco perchè lo Stato deve essere inadempiente anche quando non ci rimette! Questa è abulia! Avrei capito un ritardo nell'emissione del decreto se lo Stato avesse dovuto spendere una sola lira, invece lo Stato non ci rimette niente con queste categorie! Ecco perchè io non soltanto mi dichiaro insoddisfatto, ma visto che si insiste nell'atteggiamento di discriminazione nei riguardi di questi lavoratori, elevo in questa Commissione la mia protesta per il comportamento inadempiente, ignavo del Ministero su tale problema. E quando il Ministero darà le risposte opportune alle accuse che io muovo da questo banco, con l'autorità che mi discende dal fatto che sono un senatore della Repubblica, allora vedremo chi è inadempiente o provocatore e rissoso, visto che voi avete detto che sono delle menzogne. Avete addirittura fatto apparire esistente un accordo che non c'era! Va bene: volete la rivolta dei marittimi della Cassa napoletana? L'avrete! E sarà capitanata da un democristiano!

M A N E N T E C O M U N A L E , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Poichè l'eccesso di zelo ha portato il senatore Busseti a fare affermazioni molto gravi, devo, con il consenso del Presidente, integrare la mia risposta per respingere, a nome del Governo, queste accuse, anche perchè non sono ancora passati venti giorni da quando al Ministero del lavoro, in un'assemblea da me presieduta, con la partecipazione anche di parlamentari, si è cercato di dirimere la questione del pagamento dei contributi della Cassa marittima meridionale, la quale non ha applicato quell'accordo che il senatore Busseti ha prima criticato dicendo che era al di sopra delle parti (ha detto *iure privatorum*) per cui la Cassa avrebbe dovuto applicare quella stessa convenzione che è stata dichiarata inammissibile; ma la Cassa marittima meridionale, non avendo riscosso i contributi, ha applicato, nella misura dovuta per il proprio bilancio, i contributi dovuti dalla piccola pesca. Abbiamo fatto un tentativo di riportare la Cassa marittima non solo al rispetto degli accordi che erano stati fatti con la Cassa adriatica e con la Cassa del Tirreno ma siamo riusciti a non far elevare il contributo per l'anno 1978-79 (salvo conguaglio, perchè ovviamente la Cassa marittima ha un consiglio di amministrazione che non può assumersi la responsabilità di non realizzare il bilancio) e si è addivenuti alla possibilità di fare un decreto apposito rivedendo i minimali (v'è una richiesta in tal senso da parte dei sindacati) per i piccoli pescatori e non per gli armatori, chè il discorso cambierebbe. Non dimentichi il senatore Busseti che se lui è di un collegio che ha una grossa flotta peschereccia, anche io sono di un piccolissimo centro dove l'economia è prevalentemente marittima e i marinai di cui abbiamo parlato non sono in grado di sostenere i contributi della Cassa Non si tratta, quindi, di aver sfidato una categoria, quando a noi stes-

si, proprio in questa Commissione, in occasione della discussione della legge finanziaria, per far includere gli addetti alla pesca costiera in quella legge come fiscalizzazione degli oneri sociali — ed erano solamente due miliardi che avrebbe dovuto accollarsi lo Stato — il Governo ha detto di non poterlo fare perchè avrebbe dovuto altrimenti allargare una maglia attraverso la quale sarebbero passate tante altre categorie, le quali certamente avrebbero trovato occasione per inserirsi nella condizione in cui si trovavano i pescatori addetti alla pesca costiera.

Ciò detto, respingo formalmente quanto è stato detto dal senatore Busseti il quale, comunque, come parlamentare della Repubblica, può rivolgersi al Governo presentando mozioni ed interpellanze alle quali il Governo è pronto a rispondere.

P R E S I D E N T E . Segue un'interrogazione del senatore Pinto. Ne do lettura:

PINTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per consentire un equo pagamento dei contributi previsti in favore dei lavoratori agricoli eccezionali.

Molti lavoratori agricoli giornalieri sono classificati eccezionali solo perchè costretti a subire il grave disagio della disoccupazione, perchè sono nati e vivono in località nelle quali non vi è la possibilità di una occupazione permanente.

Tali lavoratori, per poter usufruire della previdenza di cui godono i lavoratori occupati con contratti permanenti, debbono dimostrare di aver lavorato alle dipendenze di un'azienda agricola per almeno 102 giornate in un biennio: è una condizione che si verifica in modo particolare nelle località più depresse del Mezzogiorno e che si accentua nelle zone dove l'unica possibilità di occupazione consiste nella raccolta delle olive, che si esaurisce normalmente nello spazio di 30-40 giorni di lavoro effettivo. Ma se si procede alla dichiarazione del lavoro effettivamente prestato alle dipendenze dell'azienda agricola, la raccoglitrice di olive non può beneficiare delle provvidenze assistenziali e previdenziali.

Si procede, pertanto, alla dichiarazione sistematica di 51 giornate di lavoro effettuato per ogni anno, non una giornata in più, non una giornata in meno, e si commette da parte del lavoratore e da parte del datore di lavoro un reato.

L'interrogante ritiene che i lavoratori agricoli classificati eccezionali, i quali non riescono a lavorare con continuità, non per loro volontà ma per difficoltà occupazionali locali, debbono poter godere di tutte le provvidenze di cui godono i lavoratori più fortunati che hanno un'occupazione stabile.

L'interrogante ritiene, pertanto, che il Ministro debba esaminare la questione in modo da garantire il godimento delle provvidenze assistenziali e previdenziali anche per i lavoratori che non riescono ad essere occupati, malgrado la loro volontà, per oltre 51 giornate all'anno.

(3 - 00176)

M A N E N T E C O M U N A L E , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, effettivamente i braccianti « eccezionali » non godono di tutte le prestazioni previdenziali riconosciute ai lavoratori agricoli con maggiore occupazione.

Infatti, non beneficiano del « trattamento speciale di disoccupazione agricola », previsto dall'articolo 25 della legge n. 457 a favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno 151 giornate di lavoro, nella misura del 66 per cento della retribuzione.

Nè fruiscono del « trattamento speciale di disoccupazione agricola » di cui all'articolo 7 della legge n. 37, spettante ai lavoratori a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate non inferiore a 101 e non superiore a 150, nella misura del 40 per cento della retribuzione.

Anche per quanto concerne gli assegni familiari, mentre ai braccianti « eccezionali » competono in ragione delle sole giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, ai lavo-

ratori agricoli iscritti negli stessi elenchi per almeno 101 giornate annue di lavoro competono, invece, per l'intero anno.

Peraltro i braccianti « eccezionali », proprio in rapporto alla loro minore occupazione, beneficiano non soltanto dell'indennità di disoccupazione per un numero di giornate sensibilmente superiore rispetto alle altre categorie di braccianti, ma godono anche, per lo stesso numero di giornate, di assegni familiari d'importo giornaliero pari a quello delle predette diverse categorie.

Tuttavia la totale estensione ai lavoratori in parola delle provvidenze previste in favore dei braccianti la cui attività è caratterizzata da maggior apporto di lavoro e professionalità, comporterebbe l'adozione di provvedimenti legislativi che avrebbero per effetto, alternativamente, o l'ulteriore aggravio dei contributi assicurativi, peraltro già ritenuti molto onerosi dai datori di lavoro in relazione agli aumenti che vi sono stati negli ultimi anni, o l'ulteriore dilatazione del già grave *deficit* delle gestioni previdenziali.

Con esclusione delle gestioni pensionistiche, l'INPS per i lavoratori agricoli dipendenti nel 1978 ha introitato 186 miliardi contro una spesa per prestazioni di 867 miliardi.

Informo, infine, che l'intero settore della previdenza in agricoltura forma attualmente oggetto di esame per una sua revisione. Sarà ripresentato quanto prima aggiornato e modificato il disegno di legge n. 1125 decaduto per la fine della legislatura.

In quella sede potranno essere considerate e valutate le istanze dell'onorevole interrogante.

P I N T O . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, con molta più calma del collega che mi ha preceduto esprimo la mia insoddisfazione per la risposta fornitami. Si tratta di un problema che interessa questo nostro povero Mezzogiorno, verso il quale tutti diciamo di essere tanto ben disposti!

Il problema da me sollevato riguarda soprattutto le raccoglitrici di olive. La raccolta delle olive infatti si esaurisce nello spazio di trenta o quaranta giorni. Di fatto, perciò, non si possono raggiungere le 51 giornate lavorative e queste lavoratrici si trovano ad essere scoperte da ogni tutela previdenziale, cosicchè l'attuale legge spinge i proprietari ed i lavoratori a commettere un reato, dichiarando 51 giornate lavorative per ogni anno. Il lavoratore cosiddetto « eccezionale » non riesce ad avere i benefici di legge, come ha giustamente ricordato il Sottosegretario, ma non riesce a fare altre giornate lavorative perchè vi è una disoccupazione assoluta, totale. Le donne, nei paesi del Mezzogiorno, non hanno la possibilità di fare quindici o venti giornate lavorative in più.

So bene che quanto viene richiesto nella mia interrogazione comporta una spesa, come ci ha ricordato il Sottosegretario. Però a me sembra strano che quando parliamo nelle piazze, nelle aule parlamentari o nei convegni, diciamo tutti di preoccuparci del Mezzogiorno, che non esiste che il Mezzogiorno, che i sindacati ed i politici non operano che per il Mezzogiorno; quando si tratta poi di agire concretamente, si dice che non si può fare niente per il Mezzogiorno

So bene, signor Sottosegretario, che la spesa sarebbe ingente. Però sappiamo benissimo che quando si è trattato di reperire i fondi per la trimestralizzazione dell'indennità di contingenza in favore dei metalmeccanici e degli statali le somme necessarie sono state trovate, con il consenso di tutti. Se invece si tratta del Mezzogiorno, i fondi non ci sono.

Ebbene, onorevoli colleghi, io non posso fare altro che accettare, contro la mia volontà, la risposta del rappresentante del Governo. Però il ministro del lavoro e della previdenza sociale Scotti non venga più a Napoli a dire che è sensibile ai problemi del Mezzogiorno, perchè i problemi del Mezzogiorno si devono risolvere in questa sede e con provvedimenti legislativi Per reperire i fondi necessari per assicurare una equa tutela previdenziale ai lavoratori della categoria si potrebbe aggiungere una quota a quanto occorre per la trimestralizzazione degli statali o dei metalmeccanici· oppure si potrebbero mettere i nostri lavoratori « eccezionali » in cassa integrazione. Voi lo sa-

pete, nei nostri piccoli paesi nove persone su dieci non sanno neppure cosa sia la cassa integrazione. Sappiamo bene quanto costa la cassa integrazione alla collettività, eppure ne gode soltanto l'Italia del nord. Con ciò non voglio fare la solita divisione fra nord e sud, ma è innegabile che per il nord si trovano sempre i soldi e per il sud invece no. Per concludere, ribadisco la mia totale insoddisfazione per la risposta all'interrogazione.

P R E S I D E N T E . Segue un'interrogazione dei senatori Bozzello Verole, Fossa e Masciadri. Ne do lettura:

BOZZELLO VEROLE, FOSSA, MASCIADRI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere i motivi che, di fatto, impediscono la possibilità di regolarizzare contributivamente la posizione di quei lavoratori che hanno prestato servizio in altri settori che non siano quelli del pubblico impiego e le cui pratiche sono attualmente ed inspiegabilmente giacenti, ormai da molto tempo, presso i competenti uffici.

Si fa, nel contempo, presente che tale situazione diventa particolarmente insostenibile per quei lavoratori che, prossimi al pensionamento, si trovano di fatto in condizione di disagio e di oggettiva diseguaglianza nei confronti di altri lavoratori per cause non dipendenti dalla propria volontà.

Si sottolinea, inoltre, come lo stato di cose sopra segnalato abbia dimensioni quantitative particolarmente rilevanti nella provincia e nella città di Torino, ove, in passato, centinaia di lavoratori dell'industria sono stati costretti a cercare una loro collocazione presso Enti pubblici a causa delle pesanti discriminazioni politiche e sindacali.

(3 - 00248)

M A N E N T E C O M U N A L E , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, è certamente noto che il Ministero del lavoro ha recentemente puntualizzato alla Camera dei deputati le problematiche sorte a seguito dell'emanazione della legge n. 29 del 7 febbraio 1979. Essa, per il carattere innovatore e la rilevanza dei contenuti, ha richiesto un notevole approfondimento sia da parte del Ministero del lavoro che di quello del tesoro.

La ricongiunzione dei periodi assicurativi riguarda infatti, come è noto, una pluralità di gestioni previdenziali, comprese quelle preposte al trattamento di quiescenza dei dipendenti statali e le casse pensioni facenti capo al Ministero del tesoro, il che ha determinato l'esigenza di pervenire a criteri applicativi concordati tra le varie amministrazioni interessate.

Dopo una intensa attività preparatoria e una serie di contatti tra i Ministeri del lavoro e del tesoro, si è pervenuti alla stesura di una circolare con la quale si sono chiariti alcuni punti controversi della legge. È in corso l'invio della stessa a tutti gli enti interessati, ed è attualmente in distribuzione ai membri della Commissione.

Per quanto concerne l'aspetto quantitativo, l'INPS solo in questi giorni ha completato la rilevazione delle domande presentate alla data del 31 agosto scorso alle sedi dell'istituto che ammontano a 83.479.

Alle casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza, alla data del 10 agosto, sono pervenute 180.000 istanze di ricongiunzione, mentre il Ministero del tesoro, da una prima valutazione sia pure approssimativa, fa ascendere ad oltre 400.000 le domande pervenute.

Per avviare a soluzione i complessi problemi scaturiti dall'elevato numero di domande è stato approvato un primo progetto speciale per l'assunzione di 200 giovani.

B O Z Z E L L O V E R O L E . Onorevole Sottosegretario, signor Presidente, onorevoli colleghi, posso ritenermi soddisfatto della risposta data dal rappresentante del Governo. Questa legge si è trascinata nel tempo ed ha fatto soffrire molti lavoratori in attesa di ricongiunzione, in modo particolare nella città che io rappresento, cioè Torino, dove hanno subìto negli anni '50 e '60 molte discriminazioni sindacali e per questo sono stati costretti a cercare una collocazione presso enti pubblici

e aziende municipalizzate. Ormai questi lavoratori sono vicini al pensionamento, e la ricongiunzione presso il fondo in cui sono iscritti è, a mio avviso, un giusto riconoscimento nei confronti di una gran parte di lavoratori discriminati negli anni difficili.

Nel momento in cui è stata approvata questa legge che, come ho detto, si trascinava da alcuni anni, è stata manifestata soddisfazione, ma anche una certa perplessità, per la parte concernente le procedure per la ricongiunzione.

Le garanzie che ci ha fornito oggi il rappresentante del Governo ci hanno soddisfatto, poichè pare che sia stata finalmente avviata la procedura definitiva. Vorrei solo sollecitare ulteriormente la soluzione di questo problema. D'altronde la circolare ministeriale del 19 ottobre, che ci è stata oggi distribuita, chiarisce i punti controversi della legge sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi; se ne fossi venuto a conoscenza prima, probabilmente non avrei fatto questa interrogazione. La circolare però è posteriore alla mia interrogazione, ed io ne prendo atto, così come prendo atto della risposta del Governo, con la raccomandazione di accelerare il più possibile i tempi, in quanto ci sono migliaia di lavoratori in attesa di un esito positivo della loro domanda.

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 11,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI